



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE
FINANZA DI PROGETTO, DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E
GESTIONE DEL PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL
PATRIMONIO DEL COMUNE DI NOVI LIGURE - CUP C63D17001050005 - CIG
7223788A6E**

(gara 119-2017)

ex artt. 60 e 183 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	5
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	7
4. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE.....	9
4.1 DURATA	9
4.2 VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO DEI LAVORI	9
4.3 DIRITTO DI PRELAZIONE E SOCIETÀ DI PROGETTO	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE	12
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	13
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA PER IL CONCESSIONARIO.....	13
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA PER IL COSTRUTTORE	14
7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA PER I PROGETTISTI.....	16
7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	17
7.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	18
8. AVVALIMENTO.....	18
9. SUBAPPALTO.....	20
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	21
11. SOPRALLUOGO	23
12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ.....	24
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	25
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	28

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	29
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	32
15.3.1 Dichiarazioni integrative.....	32
15.3.2 Documentazione a corredo	33
15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	34
15.3.4 Documentazione comprovante la cauzione provvisoria	36
15.3.5 Attestato di presa visione dei luoghi rilasciate dal Comune di Novi Ligure	36
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO –GESTIONALE	36
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE	44
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	46
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	60
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	60
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	61
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	62
23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE	62
24. CAUZIONI E ASSICURAZIONI	64
24.3. – Assicurazioni	65
24.3.1. – Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione.....	65
24.3.2. – Responsabilità civile professionale dei Progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria.....	67
24.3.3. – Assicurazione della garanzia di fornitura	68
24.3.1. – Responsabilità civile.....	69
- Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O. – periodo lavori).....	69
- Responsabilità civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (R.C.T. – periodo gestione)	70
- Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O. – periodo gestione)	70
- Norme comuni per le polizze di responsabilità civile.....	71
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	71

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., C.so Marconi n. 10 , 10125 Torino, 3° PIANO – Funzione Appalti tel. n. 011/6548347, fax 011/6599161, e-mail: appalti@scr.piemonte.it, in nome e per conto del Comune di Novi Ligure (AL), con sede in Via Paolo Giacometti n. 22, C.F. 00160310066. Contiene in particolare: modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative alla concessione per la gestione, nel Comune di Novi Ligure, del Servizio Integrato Energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico e per la progettazione, costruzione, gestione e sfruttamento di n. 2 impianti di teleriscaldamento, come meglio specificato nel progetto del promotore.

S.C.R. Piemonte S.p.A. (Amministrazione aggiudicatrice) svolge le funzioni di stazione appaltante per la fase di scelta di contraente.

Dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso tali funzioni saranno svolte dal Comune di Novi Ligure (Ente concedente)

1.2. Responsabile della procedura di gara: Ing. Adriano LELI, Direttore Acquisti di S.C.R. Piemonte S.p.A.

1.3. Responsabile del procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016.): Ing. Paolo RAVERA, Dirigente Lavori Pubblici e Tutela Ambientale del Comune di Novi Ligure

L'affidamento in oggetto è disposto con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.a. n. 175 del 6 dicembre 2017, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

La procedura ha avuto impulso in forma di Finanza di Progetto, proposta, ai sensi dell'allora vigente art. 153, comma 19, d.lgs. 163/2006, in data 30/06/2015, da parte della società Acosi s.r.l., con sede in Novi Ligure, Via A. Spinelli n. 19, P. IVA. 01996810063.

Con delibera della Giunta Comunale n. 213 del 23/09/2015 nonché con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 23/09/2015, il Comune di Novi Ligure, ha:

- approvato la proposta di finanza di progetto, pervenuta in data 30/06/2015 ed integrata in data 31/07/2015;
- individuato detta società Acosi s.r.l. quale "promotore" ai sensi dell'art. 153 comma 19 e seguenti del D. Lgs 163/2006 (fattispecie, oggi, disciplinata dall'art. 183, comma 15, del Codice);

- dichiarato di pubblico interesse, la proposta presentata dal promotore;
- approvato altresì quale base della esperenda gara ad evidenza pubblica gli elaborati allegati alla predetta proposta di finanza di progetto pur con alcune modifiche migliorative per l'Amministrazione;
- dichiarato e la società Acosì s.r.l., con sede in Novi Ligure, Via A. Spinelli n. 19, P. IVA.01996810063 è stato dichiarato soggetto promotore ai sensi di Legge.

Relativamente alle prescrizioni, di cui all'art. 171, comma 3, lett. c) del Codice, si rimanda oltre ai paragrafi 6. *Requisiti generali e cause di esclusione*; 7. *Requisiti speciali e mezzi di prova*; 13 *Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara*; 15. *Contenuto della busta A – Documentazione Amministrativa*; 16. *Contenuto della busta B – Offerta Tecnico – Organizzativa*; 17. *Contenuto della Busta C. – Offerta Economica*; 18. *Criterio di aggiudicazione*.

Il luogo di svolgimento del servizio e dei lavori è Novi Ligure (AL) - CPV 71314000 - CUP C63D17001050005 - CIG 7223788A6E - gara 119-2017

Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E., sulla GURI ed è stato pubblicato sul “profilo del committente” www.scr.piemonte.it, nonché trasmesso per estratto per la pubblicazione sui quotidiani diffusi nell'area locale e nazionale.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è costituita da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Proposta del Promotore, costituita da elaborati progettuali preliminari, Piano Economico Finanziario e suo allegato, schema di convenzione e capitolato tecnico.

Tutta la documentazione è consultabile sul sito di S.C.R. Piemonte all'indirizzo: www.scr.piemonte.it ad esclusione dei seguenti documenti;

- diagnosi energetiche degli edifici
- schemi a blocchi delle centrali termiche
- libretti di centrale
- censimento U.T.A. installate
- elenco generatori di calore
- mappali edifici in gestione calore
- gruppi frigo installati
- descrizioni centrali termiche ed attrezzature installate
- distinta contatori gas a servizio delle centrali termiche

- tabella annua consumi gas

depositati presso gli Uffici del II Settore LL.PP. del Comune di Novi Ligure ed ivi acquisibili dai concorrenti.

Sono allegati al presente Disciplinare e scaricabili al medesimo indirizzo internet i seguenti Modelli: Modello A – “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo”; Modello B – “Dichiarazione cumulativa requisiti di partecipazione – avvalimento”; Modello C – “Modulo di offerta economica e temporale”; Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE) per concorrente/progettista; Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE) – avvalimento; file Analisi energetica PU project.xls da compilare per l’offerta tecnica.

Il concorrente è tenuto ad adattare i sopracitati modelli in relazione alle proprie condizioni specifiche.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC appalti@cert.scr.piemonte.it, pena la non considerazione degli stessi entro e non oltre le ore 12:00 del 15/02/2018.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Si precisa che eventuali informazioni complementari di interesse generale ed i chiarimenti di cui sopra saranno portati a conoscenza dei richiedenti ed a tutti i concorrenti che avranno richiesto direttamente all’Amministrazione aggiudicatrice la documentazione di gara, ESCLUSIVAMENTE tramite pubblicazione sul sito internet di S.C.R. Piemonte S.p.A.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.scr.piemonte.it.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Amministrazione aggiudicatrice e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC appalti@cert.scr.piemonte.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Amministrazione aggiudicatrice; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le informazioni relative allo stato di avanzamento della procedura di gara, agli eventuali chiarimenti di carattere generale richiesti dai concorrenti e alle convocazioni delle sedute pubbliche saranno tempestivamente pubblicate sul sito web della Amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo www.scr.piemonte.it e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento della concessione per la gestione, nel Comune di Novi Ligure, del Servizio Integrato Energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico e per la progettazione, costruzione, gestione e sfruttamento di n. 2 impianti di teleriscaldamento.

Le caratteristiche minime dell'intervento sono meglio descritte nella "proposta di concessione in project financing" presentata dalla società Acosì s.r.l., con sede in Novi Ligure, Via A. Spinelli n. 19, P. IVA. 01996810063, che costituisce documentazione fondamentale per l'individuazione delle prestazioni richieste ai fini della presente procedura ed è composta dal progetto preliminare, unitamente agli elaborati allo stesso allegati, quali la bozza di convenzione, il Piano Economico Finanziario e il capitolato tecnico per la gestione del servizio.

Ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. a, del Codice sono di seguito descritte le caratteristiche della concessione:

A. Servizio Energia verso impianti comunali; assunzione qualifica di terzo responsabile; riqualifica edifici comunali

La concessione ha ad oggetto l'affidamento ad un soggetto, di seguito Concessionario, del Servizio Energia, vale a dire di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici, compresa l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, e di tutti gli impianti ad essi connessi degli edifici di proprietà della Città di Novi Ligure meglio identificati nel Capitolato Tecnico.

Al Servizio Energia è aggiunta l'erogazione dell'acqua calda sanitaria nella stagione estiva (da intendersi come il periodo in cui gli impianti di riscaldamento non sono in funzione) e la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva a servizio dei luoghi di fornitura.

Il Servizio prevede, inoltre, la fornitura del combustibile e/o del vettore energetico termico necessari al funzionamento delle centrali termiche oltre all'implementazione degli interventi di

riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema edificio/impianto meglio identificati nel Progetto Preliminare e nel Capitolato Tecnico.

B. Progettazione, realizzazione e gestione impianti di teleriscaldamento

Oggetto della concessione inerente il servizio di teleriscaldamento

Il presente contratto ha, altresì, ad oggetto, in generale, la concessione, a favore del Concessionario, sul territorio della Città di Novi Ligure, finalizzata alla progettazione, costruzione, gestione e sfruttamento di impianti di teleriscaldamento a partire dai n.2 impianti di teleriscaldamento di cui al progetto preliminare posto a base di gara e ai suoi sviluppi ai sensi di Legge, nonché di tutte le prestazioni in meglio individuate nei documenti da ultimo citati.

Prima dell'inizio dei lavori di realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, qualora, in ragione dell'approvazione del progetto esecutivo, si confermasse la necessità di realizzare uno o più impianti su terreni di proprietà del Concedente, il Comune, con uno o più atti separati, concederà al Concessionario il diritto di superficie su di essi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 952 e s.s. c.c..

Il predetto diritto di superficie verrà a scadere nel medesimo termine individuato al successivo art. 3 della bozza di convenzione e sarà concesso in via onerosa dietro la corresponsione, dal Concessionario al Concedente, di un importo di €/mq al mese come da offerta formulata in sede di gara. Detto corrispettivo, sarà versato in un'unica rata annuale e sarà assoggettato, annualmente, a rivalutazione ISTAT al 75%.

Le spese di trascrizione nei pubblici registri immobiliari di tale atto saranno a carico esclusivo del Concessionario.

Parimenti, saranno a carico del Concessionario le spese necessarie a convertire in sottostazioni di teleriscaldamento le centrali termiche, serventi uno o più impianti tra quelli rientranti nella documentazione di gara, per il quale il Concedente abbia fatto e/o farà pervenire richiesta di allacciamento a una rete di teleriscaldamento gestita dall'odierno concessionario.

Proprietà degli impianti e devoluzione della rete alla scadenza della concessione

Per tutta la durata della Concessione, il Concessionario manterrà la proprietà di ogni impianto di teleriscaldamento che sarà realizzato nel periodo di vigenza della presente concessione.

Fatta salva la norma di cui all'art. 952 c.c., per "impianto" si intende un insieme di beni (mobili e/o immobili, di ogni genere e specie, anche se realizzati e/o collocati su aree del Concedente concesse in diritto di superficie) utilizzati e/o destinati dal Concessionario al fine di produrre, trasportare e fornire calore ricorrendo ai metodi e alle procedure meglio individuate nel Progetto Preliminare e nei suoi successivi sviluppi. Rientrano nel novero dei beni anzidetti tutte le strutture, i mezzi, gli strumenti e le condutture che, da ciascuna centrale termica (inclusa e da intendersi in ogni sua parte, componente e pertinenza) corrono fino alla flangia (esclusa), allocata a valle dello scambiatore a valle del contabilizzatore a servizio di ciascun utente.

Strutture, mezzi, strumenti e condutture situati oltre la predetta flangia (inclusa) saranno di proprietà del singolo utente, da essi servito, e sottoposti all'esclusiva responsabilità di quest'ultimo.

La definizione da ultimo specificata dovrà essere inserita anche nei contratti di fornitura di calore mediante impianti di teleriscaldamento che il Concessionario potrà stipulare con soggetti terzi.

Al termine della concessione, la proprietà degli impianti, da intendersi nell'accezione sopra definita, sarà trasferita dall'odierno Concessionario al Concedente e/o ad altro soggetto da questi selezionato ai sensi di Legge. In ragione di ciò, il Concedente (e/o il soggetto terzo da ultimo menzionato) corrisponderà al Concessionario (e/o al suo eventuale avente causa), un prezzo pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la ricostruzione a nuovo di ciascun impianto (come sopra meglio definito), decurtato del valore del degrado fisico, includendo anche le immobilizzazioni in corso risultanti dai libri contabili.

Diversamente, al termine della concessione le aree che il Concedente, nel periodo di vigenza della concessione e/o in ragione di quest'ultima, avrà ceduto al Concessionario in diritto di superficie saranno retrocesse al Concedente affinché assuma su di essa ogni opportuna determinazione.

C. Interventi di illuminotecnica

Interventi di illuminotecnica mediante tecnologia a LED così come meglio descritto nel Progetto Preliminare.

D. Parco dell'Energia ed eventi formativi

La realizzazione di un Parco dell'Energia e l'organizzazione degli eventi formativi in ambito energetico meglio individuati e descritti nel Progetto Preliminare al quale si rimanda.

Si specifica che a seguito di comunicazioni della Giunta Municipale di Novi Ligure in occasione della seduta del 07/06/2017 tale Giunta ritiene di dover articolare la localizzazione del Parco Energia su due distinte aree:

- Area Tiri ex Poligono (dati catastali: Foglio 38 mappale 216 sup. 113.050 mq): localizzazione delle attività principali del Parco Energia in quanto idonea ad ospitare i servizi ad esso connessi;
- Parco Castello (centro storico cittadino): localizzazione delle attività complementari di carattere didattico delle attività previste dalla realizzazione del Parco Energia.

4. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

4.1 DURATA

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di anni 33 a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.

4.2 VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO DEI LAVORI

Il valore della concessione, considerati i trentatré anni di concessione ed i tre anni a disposizione per la realizzazione delle opere al netto degli adeguamenti tariffari previsti e regolamentati dal Capitolato Tecnico è pari ad €. 41.259.837,30 (EURO quarantunomilioniduecentocinquantanovemilaottocentotrentasette|30), Iva ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.

Il finanziamento dell'investimento e di ogni altro onere relativo alla progettazione, realizzazione, alla gestione e allo sfruttamento degli impianti e delle opere di cui alla presente concessione è totalmente a carico del Concessionario.

Si specifica che le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

<i>categoria</i>	<i>Descrizione opere</i>	<i>importo (euro)</i>
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 1.579.836,08
OG1	Edifici civili e industriali	€ 1.225.827,50
OG11	Impianti tecnologici	€ 515.096,42
Totale		€ 3.320.760,00

4.3 DIRITTO DI PRELAZIONE E SOCIETÀ DI PROGETTO

4.3.1. Diritto di prelazione

Il Promotore, specificatamente invitato a partecipare, qualora non risulti aggiudicatario, può esercitare **entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi**, dalla comunicazione di aggiudicazione, il **diritto di prelazione** e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni dell'aggiudicatario.

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta di € 99.730,00 (crf. Allegato al Piano Economico Finanziario del promotore)

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all'art.183, comma 9 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4.3.2. Società di progetto

L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, nei limiti e modi stabiliti per legge.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

In tal caso la società così costituita diverrà la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione dell'aggiudicatario. Detta società potrà eseguire i lavori affidandoli direttamente ai soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, ovvero in diversa ipotesi appaltandoli a

terzi, in tal caso il concorrente è tenuto ad indicare in sede di offerta la quota percentuale che intenderà affidare in appalto a terzi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 172, comma 2, del Codice (in ragione del quale, per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui all'art. 172, comma 1, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro), ai sensi dell'art. 183, comma 8, del Codice la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici, tra cui il Promotore, di cui all'art. 45 del Codice e secondo le disposizioni ivi contenute, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.
- b) Possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 74/2013, per l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione" degli impianti.
- c) Possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo di "Persona o Unità Responsabile dell'impianto elettrico" (URI) come meglio definito nelle norme CEI di riferimento.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.
Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA PER I SERVIZI

- a) fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad € 1.875.000,00 (1,5 volte importo annuo servizio) IVA esclusa; tale requisito è richiesto in considerazione della durata pluriennale del contratto si ricerca la stabilità della capacità economica generale del Soggetto aggiudicatario.

La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui alla precedente lettera a) è fornita, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.

- b) possesso di certificazioni di qualità - rilasciate da un Organismo accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA - secondo le seguenti specificazioni minime: ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO18001:2015, o prove relative all'impiego di misure equivalenti, o strumenti di studio e ricerca in grado di fornire analoghe specifiche minime, in termini di tipologia e caratteristiche, alle ISO sopra citate

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.

Le certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVCPass; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 43 del Codice o la documentazione probatoria relativa all'impiego di misure equivalenti sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA PER I LAVORI

I concorrenti che eseguano direttamente i lavori con la propria organizzazione di impresa devono essere in possesso di idonea attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria e per la classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., come riepilogate nel seguito:

<i>categoria</i>	<i>classifica</i>	<i>qualificazione obbligatoria</i>	<i>importo (euro)</i>	<i>indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
				<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>subappaltabile</i>
OS28	III bis	sì	€ 1.579.836,08	prevalente	sì
OG1	III bis	sì	€ 1.225.827,50	scorporabile	sì
OG11	III	sì	€ 515.096,42	scorporabile	sì

Totale	€ 3.320.760,00
---------------	-----------------------

N.B. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentito l'affidamento dei lavori a terzi nel limite del 30% dell'importo contrattuale.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno essere altresì in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale della serie europea UNI EN ISO 9000, in corso di validità, rilasciata dai soggetti accreditati.

I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'**attestazione di qualificazione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., accertati, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

In caso di falsa dichiarazione e/o di falsa documentazione SOA è prevista l'esclusione dalla procedura di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016.

Per i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia vale il disposto di cui all'art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 3, e da 5 a 19, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le seguenti precisazioni:

- ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende assumere nel raggruppamento;
- ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante o impresa consorziata deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 10% dell'importo dei lavori;
- ai sensi dell'art.92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale, la mandataria o capogruppo deve possedere il requisito nella categoria prevalente e per il relativo importo; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede il requisito previsto per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
- il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA PER LA PROGETTAZIONE

Nel caso in cui i concorrenti intendano dare corso direttamente alla progettazione, dovranno essere in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione e dovrà attestare che i requisiti tecnico-professionali richiesti dal presente Disciplinare sono posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell'art. 79, comma 7, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

I concorrenti in possesso di attestazione SOA per sola costruzione devono avvalersi per la progettazione di professionisti qualificati da indicare in sede di offerta e partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art. 46, comma 1, D Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per la progettazione delle opere di cui al presente Disciplinare di gara, i concorrenti devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:

Servizi analoghi

Aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per la classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo alle seguenti classi e categorie di progettazione:

Cat. DM 17.06.2016	Cat. L. 143/1949	Grado complessità	Importo lavori	x 1	Importo lavori progettati
IA01	III/a	0,75	€ 1.327.062,31	x 1	€ 1.327.062,31
IA02	III/b	0,85	€ 293.981,49	x 1	€ 293.981,49
IA03	III/c	1,15	€ 473.888,70	x 1	€ 473.888,70
E.01	I/a – I/b	0,65	€ 1.225.827,50	x 1	€ 1.225.827,50

Viste e considerate le “*Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria”* dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”), approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016, si precisa quanto segue.

(i) Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati;

(ii) i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;

(iii) per la classificazione dei servizi resi prima dell'entrata in vigore del D.M. 17/06/2016, i concorrenti dovranno fare riferimento alle corrispondenze indicate nella Tavola Z-1 "*Categorie delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondente*", allegata al medesimo decreto, in relazione alle classi e categorie della L. 143/1949, e a quanto specificato nella Parte V delle "Linee Guida n. 1" dell'A.N.A.C. succitate.

(iv) per i **raggruppamenti temporanei di professionisti**, il requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

(v) l'incarico di progettazione e coordinamento per la sicurezza deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.

(vi) gli importi richiesti ai sopra indicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale e spese conglobate, ex art. 3, D.M. 17/06/2016.

7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

7.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.
Le certificazioni richieste al punto 7.2 lett. b sono possedute direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [*ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità*].

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa

che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

A tal fine i concorrenti dovranno, pertanto, produrre:

- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o del procuratore dell'Impresa concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (**Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE)**);
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o del procuratore dell'Impresa ausiliaria attestante da parte di quest'ultima il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (**Modello B e Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE) – avvalimento**); si precisa che le dichiarazioni sostitutive di cui all'art.80, commi 1, 2, 5, lett. 1), D.Lgs. 50/2016, relative al titolare (in caso di impresa individuale), a ciascun socio (in caso di società in nome collettivo), a ciascun socio accomandatario (in caso di società in accomandita semplice), a ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza legale (in caso di società di capitali, cooperative e consorzi), nonché agli institori, ai procuratori e ai direttori tecnici del soggetto ausiliario, sono rese, per quanto a propria conoscenza, dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'Impresa ausiliaria;
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o del procuratore dell'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Ente concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Modello B punto 1);
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o del procuratore dell'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45, D.Lgs. 50/2016 e che non ha messo i propri requisiti a disposizione di altri concorrenti (Modello B punto 2);
- originale o copia autentica del contratto con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. Il contratto di cui all'art. 89, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto: i requisiti forniti, le risorse e i mezzi messi a disposizione in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistenti nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino, sia l'impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 174 del Codice il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario intende costituire una società di progetto, in conformità all'art. 184 del Codice, non si intendono terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.

In sede di offerta il concorrente, che non sia microimpresa, piccola o media impresa, deve indicare una terna di nominativi di subappaltatori qualora intenda ricorrere al subappalto delle attività per le quali non sia necessaria una particolare specializzazione e per le quali risulti possibili reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.

Nell'ambito della presente concessione il subappalto, fermo quanto previsto dal presente articolo, è consentito nei seguenti limiti:

- per la progettazione, limitatamente alle attività indicate all'art. 31, comma 8, del Codice;
- per i lavori come da tabella di cui all'art. 7.3 del presente disciplinare nel limite del 30% dell'importo dei lavori;
- per i servizi di gestione nel limite del 30% dell'importo contrattuale annuo. Non si possono cumulare gli eventuali importi non subappaltati negli anni precedenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

N.B.: non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

Ai sensi dell'art. 174, comma 3 del codice, l'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente concedente. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi previsti dalla legislazione vigente.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto all'art. 174, comma 7, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da documento comprovante la costituzione:

- ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di una **garanzia fideiussoria di € 825.196,75**, pari al 2% dell'importo complessivo stimato della procedura;
- ai sensi dell'art.183, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di un'ulteriore **cauzione di € 1.031.495,93** pari al 2,50% dell'importo complessivo stimato della procedura;

entrambe da prestarsi:

- a) in contanti, oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate a titolo di pegno a favore di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

oppure - a scelta dell'offerente

- b) nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 con durata pari almeno a **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta, eventualmente prorogabile di altri 180 giorni, su richiesta della Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine l'aggiudicazione non sia ancora divenuta efficace.

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 93 co. 8 del D. lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di garanzia provvisoria prodotta in forma di fideiussione, essa dovrà contenere:

- **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 93 comma 8, con l'esclusione delle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese¹,

¹In relazione alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (Raccomandazione Europea n. 03/361/CE in vigore dal 1° gennaio 2005):

➤ Microimpresa: occupa meno di 10 effettivi; ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

l'impegno incondizionato di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- l'indicazione dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione aggiudicatrice.

-

L'importo della garanzia, ed il suo eventuale rinnovo, è ridotto:

a) del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui alla lettera a), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

b) del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del venti per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lett a) e b), per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il cinquanta per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

d) del quindici per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a), b) e c), per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Inoltre, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento non cumulabile con le riduzioni sopra elencate, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità e rating di impresa* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazioni UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001

-
- Piccola impresa: occupa meno di 50 effettivi; ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
 - Media impresa: occupa meno di 250 effettivi; ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (si considera il dato più favorevole).

Per ogni definizione, i criteri devono essere soddisfatti simultaneamente. Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi.

Ai fini del calcolo del numero dipendenti e del fatturato o stato patrimoniale devono essere sommati i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese in cui la stessa detenga, direttamente o indirettamente, una quota pari o superiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto.

riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Si precisa che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva viene calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tali riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta nella busta "A documentazione amministrativa", il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (allegazione anche in copia semplice delle certificazioni di cui sopra, oppure dichiarazione ex art.19 o 19 bis, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., oppure dichiarazione ex art.47, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per beneficiare della predetta riduzione è necessario che ciascun membro del raggruppamento, nessuno escluso, posseda le certificazioni di cui sopra.

In caso di partecipazione in forma associata

In caso di raggruppamento costituendo, la garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi di tutti i membri del raggruppamento, e l'impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, dovrà contenere l'indicazione espressa dei nominativi di tutti i componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamento costituito nelle forme di legge, la garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta dal capogruppo e l'impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto dovrà contenere l'indicazione espressa del nominativo del capogruppo oppure, in alternativa, di tutti i componenti il raggruppamento.

Non sono ammesse garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11. SOPRALLUOGO

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i concorrenti che abbiano effettuato, **a pena di esclusione**, una ricognizione dei luoghi, congiunta con il Comune di Novi Ligure, sulle aree e sugli immobili interessati dai lavori oggetto dell'intervento, al fine di prendere visione e conoscere la natura dei luoghi e le condizioni in cui dovranno essere svolte le attività oggetto di gara, le misure di sicurezza da applicare, nonché ogni altra circostanza, generale e particolare, che possa avere influenza sull'esecuzione delle attività stesse e sulla determinazione dei prezzi.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante ovvero da un soggetto appositamente delegato da quest'ultimo, dipendente del concorrente. In caso di procuratore/delegato, il partecipante al sopralluogo deve, in quella sede, consegnare all'incaricato del Comune di Novi Ligure documentazione (quale copia della procura speciale ovvero atto di

delega) attestante il possesso dei necessari poteri. Alla delega deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante, in corso di validità.

In riferimento al sopralluogo, si precisa che:

- a) il sopralluogo da parte dei singoli concorrenti potrà essere effettuato, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando, nei giorni feriali, previa richiesta scritta da inoltrare all'attenzione del Responsabile del Procedimento ing. Paolo RAVERA., via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: gestione.calore@comune.noviligure.al.it (tel. 0143/772368-334). Nella menzionata richiesta, il concorrente dovrà indicare un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere la convocazione per il sopralluogo da parte del Comune di Novi Ligure;
- b) sulla base delle richieste pervenute, il Comune di Novi Ligure stilerà un calendario dei sopralluoghi e comunicherà a ciascun concorrente la data, l'ora ed il luogo del relativo sopralluogo.

Si precisa che:

- in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti costituiti e costituendi, il sopralluogo può essere effettuato anche dal solo soggetto incaricato dalla impresa mandataria;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Delle attività espletate in occasione di ciascun sopralluogo, sarà redatto apposito documento di attestazione, che sarà sottoscritto, per la parte di rispettiva competenza, dal Comune di Novi Ligure e dal singolo concorrente (nella persona del legale rappresentante o del soggetto all'uopo delegato da quest'ultimo) al termine del medesimo sopralluogo (di seguito "Attestato di presa visione dei luoghi").

L'Attestato di presa visione dei luoghi dovrà essere inserito dal concorrente nella Busta "A – Documentazione Amministrativa".

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura.

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

Documentazione comprovante l'avvenuto versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.anac.it.

Importo del contributo da versare	Codice Identificativo Gara (CIG)
€ 500,00	7223788A6E

Il versamento del contributo deve essere effettuato secondo le "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e

privati” presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture <http://www.avcp.it>, secondo le seguenti modalità:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- *in contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all’offerta copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica.

In caso di partecipazione in forma associata

In caso di riunione temporanea di imprese costituite o ancora da costituirsi e di consorzio ordinario ancora da costituirsi il versamento dovrà essere effettuato dal capogruppo o dal soggetto che sarà il futuro capogruppo.

In caso di consorzio il versamento dovrà essere effettuato dal consorzio stesso.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l’offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere, o mediante agenzia di recapito autorizzata oppure mediante consegna a mano diretta o a mezzo di terze persone, esclusivamente presso S.C.R. Piemonte S.p.A., Torino, Corso Marconi, 10, piano terzo, Segreteria Societaria in tutti i giorni feriali escluso il sabato, nel seguente orario: 9:30 – 12:00 e 14:30 – 16:00.

Il plico deve pervenire entro il seguente termine perentorio:

Giorno: **lunedì**

Data: **26 febbraio 2018**

Ore: **12:00**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non fa fede la data di spedizione riportata nel timbro postale o di consegna in luogo diverso da quello indicato ovvero la portineria dello stabile. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Sul plico chiuso con le modalità di cui sopra dovrà essere apposto il nominativo del mittente

(intestazione, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e pec) e la seguente dicitura:
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI NOVI LIGURE - CUP C63D17001050005- CIG 7223788A6E – gara 119-2017”.

Dovrà, altresì, essere apposta in modo chiaro e ben visibile l’indicazione **“NON APRIRE”**.

Non si darà corso all’apertura di plichi pervenuti privi di dicitura.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica e gestionale”

“C - Offerta economica e temporale”

Il contenuto cartaceo di ogni singola busta dovrà essere scansionato e riprodotto anche su supporto informatico (CD) in formato PDF, il quale andrà inserito all’interno di ciascuna busta.

Tale copia non è da intendersi sostitutiva della originale cartacea.

La totale mancanza della documentazione cartacea comporta l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente si assume la responsabilità che quanto presente nel supporto informatico è esattamente corrispondente alla documentazione inviata in forma cartacea. In caso di accesso agli atti verrà trasmessa copia del supporto informatico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sono redatte utilizzando preferibilmente i modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Amministrazione aggiudicatrice, disponibili sul sito internet al seguente indirizzo: www.scr.piemonte.it che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile di altri 180 giorni, su richiesta di S.C.R. Piemonte S.p.A., nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Il mancato riscontro alla richiesta della Amministrazione aggiudicatrice sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [*ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.*]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Il simbolo “►” evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

Ai fini della sanatoria la Amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine non superiore a dieci perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla Amministrazione aggiudicatrice l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

■ La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il Modello A – “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. ■ copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- b. ■ copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

■ Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato. Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Parte I – Informazioni sulla procedura e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) ■ DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) ■ PASSOE dell'ausiliario;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) ■ dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Oppure

■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;

2) ■ PASSOE del subappaltatore.

In caso di subappalto qualificante

Il concorrente rende la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1 n. 8 del presente disciplinare ed allega DGUE e PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
- d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016,

compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:

1. ■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice ;
2. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui al presente disciplinare di gara;
3. ► si impegna espressamente a dare piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti, così come disposto dall'art. 171, comma 3, lett. b), del Codice, **pena l'esclusione**.
4. ■ *(eventuale)* dichiara che intende subappaltare parte delle attività e allega la seguente documentazione:
 - a) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, per le sezioni pertinenti, e alla parte VI;
 - b) ■ PASSOE del subappaltatore.
5. ■ attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione (*Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice*)

6. ■ dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dal Comune di Novi Ligure attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
7. ■ *(eventuale)* dichiara che, ai sensi dell'art. 184 del Codice, intende costituire una società di progetto e indica le quote di partecipazione al capitale sociale *(per i concorrenti costituiti da più soggetti)*
8. ■ indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;
9. ■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267;
10. ■ *(eventuale)* dichiara che l'impresa è ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

A. "PASOIE"

11. ■ PASOIE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASOIE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASOIE dell'impresa subappaltatrice;
Si precisa che il mancato inserimento del presente documento all'interno della busta "A – Documentazione Amministrativa" non sarà motivo di esclusione dalla gara ove il concorrente proceda alla regolarizzazione dell'omissione nei termini che verranno assegnati dall'Amministrazione appaltante ovvero attesti che la registrazione non è stata possibile per fatti ad esso non imputabili.
12. ■ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice e la garanzia di cui all'art. 183, comma 13 del Codice;

14. ■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di € 500,00 [*cinquecento*].

15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD **(o in alternativa)**

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

15.3.4 Documentazione comprovante la cauzione provvisoria

CAUZIONE PROVVISORIA

Documento comprovante la costituzione:

- ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di una **garanzia fideiussoria di € 825.196,75**, pari al 2% dell'importo dell'intervento (oneri della sicurezza inclusi), IVA esclusa;
- ai sensi dell'art.183, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di un'ulteriore **cauzione di € 1.031.495,93** pari al 2,50% dell'importo dell'intervento (oneri della sicurezza inclusi), IVA esclusa;

entrambe da prestarsi secondo quanto indicato al paragrafo 10 del presente disciplinare.

15.3.5 Attestato di presa visione dei luoghi rilasciate dal Comune di Novi Ligure

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO –GESTIONALE

► Il concorrente dovrà redigere la propria offerta tecnica, ivi incluso ogni atto ed elaborato di cui essa si compone, in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile, secondo le modalità prescritte dal presente Disciplinare di gara.

Tutta la documentazione redatta dal concorrente dovrà essere sviluppata ed esplicitata in modo tale da non comportare incertezze ed interpretazioni sulla volontà negoziale.

Ai sensi dell'art. 183, comma 15, Codice Appalti, l'offerta tecnica consiste in varianti migliorative al progetto preliminare mentre la progettazione definitiva/esecutiva costituirà obbligazione contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario in qualità di concessionario.

L'offerta tecnica dovrà essere riferita ai singoli elementi di valutazione qualitativa dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, al fine della attribuzione dei punteggi secondo quanto riportato al successivo paragrafo 18) del presente Disciplinare di gara.

Premesso quanto sopra, al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione il concorrente dovrà produrre:

1) BOZZA DI CONVENZIONE, contenente la clausola risolutiva nel caso in cui di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all'art. 185 del Codice, entro 18 mesi dalla sottoscrizione della convenzione

2) DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLE PROPOSTE MIGLIORATIVE

Sub-criterio A.1) Quota di energia primaria rinnovabile [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]

1) Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

2) La Scheda A.1 file Analisi energetica PU project.xls compilata.

Sub-criterio A.2) Quadro emissivo - gas ad effetto serra [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]

1) Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

2) La Scheda A.2 file Analisi energetica PU project.xls compilata.

Sub-criterio A.3) Accessibilità dati emissioni centrali Teleriscaldamento

Una relazione tecnica che illustri la proposta relativa all'accessibilità della committenza in remoto al quadro emissivo al focolare ed al camino.

Tale documentazione dovrà essere costituita da massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

Sub-criterio B.1) Impatto visivo [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]

Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 24 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

Sub-criterio B.2) Impatto acustico - Centrale PR01 Museo [Rif. Scheda progetto PR01]

1) Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 24 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

2) La Scheda B.2 file Analisi energetica PU project.xls compilata.

Sub-criterio B.3) Impatto acustico - Centrale PR02 via Crispi [Rif. Scheda progetto PR02]

1) Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 24 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

2) La Scheda B.3 file Analisi energetica PU project.xls compilata.

Criterio C) Valore delle soluzioni proposte nel progetto - Minimizzazione disagi da attività di cantiere e quantificazione dei ripristini stradali [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]

Una relazione tecnica che illustri la proposta relativa all'accessibilità della committenza in remoto al quadro emissivo al focolare ed al camino.

Tale documentazione dovrà essere costituita da massimo n. 24 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

Sub-criterio D.1) Parco Energia. Installazioni presenti, aree tematiche affrontate ed offerta formativa proposta [Rif. Scheda progetto F005]

Una relazione tecnica che illustri la proposta relativa all'accessibilità della committenza in remoto al quadro emissivo al focolare ed al camino.

Tale documentazione dovrà essere costituita da massimo n. 24 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 12 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

Sub-criterio D.2) Parco Energia. Livelli di sorveglianza - Orario di apertura. [Rif. Scheda progetto F005]

Una relazione tecnica che illustri la proposta relativa all'accessibilità della committenza in remoto al quadro emissivo al focolare ed al camino.

Tale documentazione dovrà essere costituita da massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

Sub-criterio E.1) Museo dei Campionissimi - Polo Fieristico: EER gruppo frigorifero condensato ad aria [Rif. Scheda progetto PU01]

1) Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

2) La Scheda E.1 file Analisi energetica PU project.xls compilata.

Sub-criterio E.2) Palazzo Dellepiane: Realizzazione bussola [Rif. Scheda progetto PU03]

1) Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

2) La Scheda E.2 file Analisi energetica PU project.xls compilata.

Sub-criterio E.3) Palazzo Dellepiane: Sostituzione pompa di calore [Rif. Scheda progetto PU03]

1) Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

2) La Scheda E.3 file Analisi energetica PU project.xls compilata.

Sub-criterio E.4) Scuola Zucca: trasmittanza termica coibentazione sottotetto [Rif. Scheda progetto PU04]

1) Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

2) La Scheda E.4 file Analisi energetica PU project.xls compilata.

Sub-criterio E.5) Scuola Boccardo: trasmittanza termica coibentazione sottotetto [Rif. Scheda progetto PU05]

1) Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

2) La Scheda E.5 file Analisi energetica PU project.xls compilata.

Sub-criterio E.6) Asilo nido Girasole, via Robotti: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU06]

1) Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

2) La Scheda E.6 file Analisi energetica PU project.xls compilata.

Sub-criterio E.7) Scuola materna Buozi, via Buozi: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU07]

1) Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

2) La Scheda E.7 file Analisi energetica PU project.xls compilata.

Sub-criterio E.8) Scuola materna Solferino, via Solferino: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU08]

1) Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

2) La Scheda E.8 file Analisi energetica PU project.xls compilata.

Sub-criterio E.9) Asilo Pieve, piazza Pieve: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU09]

1) Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

2) La Scheda E.9 file Analisi energetica PU project.xls compilata.

Sub-criterio E.10 Centro anziani ex ECA: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU10]

1) Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

2) La Scheda E.10 file Analisi energetica PU project.xls compilata.

Criterio F - Valore delle soluzioni proposte nel progetto -Efficientamento illuminotecnico scuole cittadine [Rif. Scheda progetto IE01]

1) Una relazione tecnica che illustri la soluzione proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

2) La Scheda F file Analisi energetica PU project.xls compilata.

Sub-criterio G.1 Caratteristiche del servizio e della gestione - Sistema di controllo e monitoraggio degli impianti [Rif. Capitolato Tecnico cap.5.4 e 5.4.1]

Una relazione tecnica che illustri la proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita da massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

Sub-criterio G.2 Caratteristiche del servizio e della gestione - Maggiore flessibilità nella variazione dei volumi dei luoghi di fornitura [Rif. Capitolato Tecnico cap. 6.4.1.i]

Una relazione tecnica che illustri la proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita da massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

Sub-criterio H.1 Servizi manutentivi straordinari degli impianti - Interventi di manutenzione straordinaria. [Rif. Capitolato Tecnico cap.5.3]

Una relazione tecnica che illustri la proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita da massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

Sub-criterio H.2 Servizi manutentivi straordinari degli impianti - interventi di risparmio energetico finanziati [Rif. Capitolato Tecnico par. 4.7.4]

Una relazione tecnica che illustri la proposta.

Tale documentazione dovrà essere costituita da massimo n. 16 cartelle formato A4 oltre a, se ritenute necessarie, eventuali aggiuntive massime n. 8 cartelle in formato A3 per la sola visualizzazione di elaborati grafici con note esplicative degli stessi

Ai fini di una corretta presentazione degli elaborati costituenti l'offerta tecnica, si precisa che:

- a) per scheda numerata in formato A4 si intende una pagina (facciata) in formato A4;
- b) gli inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. sono da considerarsi inclusi nel numero massimo di schede previste per ogni criterio di valutazione;
- c) le pagine relative a copertina e indice non sono da conteggiare all'interno del numero totale delle pagine ammesse per ciascun criterio;
- d) se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto la Commissione giudicatrice esaminerà le prime pagine, nel numero richiesto.

► L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto Preliminare, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

► L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

► Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere, in apposita pagina, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'Offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e **i correlati riferimenti normativi**, sottoscritta con firma autografa dall'Offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del D.Lgs 50/2016 e 22 e ss. della L. n. 241/1990 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente **dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché**

argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare in base all'art. 98 del D.Lgs. n.30/2005 ("Codice della Proprietà Industriale").

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art.98 del D.Lgs. n.30/2005.

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza dell'Ente Appaltante.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'53 del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso a queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, S.C.R. Piemonte S.p.A. accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

La Busta "C – Offerta Economica e Temporale" deve contenere, i seguenti documenti:

- 1) ► **dichiarazione**, resa preferibilmente mediante il "Modulo offerta economica" di cui al Modello C al presente Disciplinare, redatto in competente bollo (€ 16,00) ed in lingua italiana, contenente:
 - ❖ Ribasso percentuale sul corrispettivo unitario proposto a base di gara (rif. Quota fissa dell'Elaborato Offerta Economica 1) riferito alla volumetria interessata dal servizio energia (rif. Volumetrie lorde indicate nell'Offerta);
 - ❖ Ribasso percentuale sul corrispettivo unitario proposto a base di gara (rif. Quota variabile dell'Elaborato Offerta Economica);
 - ❖ Riduzione temporale offerta sul tempo di esecuzione dei lavori posto a base di gara, pari a 1400 (millequattrocento) giorni naturali e consecutivi. indicata in giorni naturali e consecutivi, espressi in cifre e in lettere;
- 2) ► **Piano economico finanziario asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche dell'investimento per la realizzazione e del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.

Il piano economico finanziario dovrà contenere dati coerenti con tutti i valori inseriti nell'offerta economica e il dettaglio dei costi di investimento, ricavi, eventuali importi

derivanti dai fondi di incentivazione, costi operativi, imposizione fiscale, nonché la loro distribuzione temporale.

Si precisa che tale documento, accompagnato da una relazione, è finalizzato a dimostrare la sostenibilità e fattibilità economico-finanziaria delle proposte degli offerenti. Si fa presente che sarà inidonea un'offerta che non superi la verifica di coerenza e di sostenibilità economico-finanziaria espletata attraverso l'analisi del PEF, in merito al quale l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti.

Il piano economico finanziario dovrà essere volto ad attestare che la proposta presentata è sufficiente a coprire i costi di realizzazione delle opere e i costi di gestione per tutta la durata della concessione. Al fine di poter raggiungere quanto sopra esplicitato, il concorrente deve:

- a) Elaborare un Financial Plan;
- b) Inserire le voci di costo afferenti agli interventi e attività proposti nell'offerta tecnica;
- c) Inserire il TIR di progetto;
- d) Inserire Cash Flow di gestione;
- e) Inserire le voci relative alle uscite ed entrate afferenti ai nuovi interventi e attività proposti nell'offerta tecnica.

Si precisa che:

- Il valore offerto è espresso fino alla terza cifra decimale; deve inoltre essere espresso in cifre ed in lettere. Nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Amministrazione aggiudicatrice procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;
- in caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta prevale la percentuale espressa in lettere;
- In coerenza con la normativa vigente dovranno essere indicati- quali componenti economici della offerta - ed esposti **i costi della sicurezza c.d. 'propri'** (diversi da quelli rappresentati dai "costi da interferenza") che l'offerente dovrà sostenere per garantire le prestazioni contrattuali appaltate, nonché le **spese relative al costo del personale**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Con riferimento al costo del personale, si rammenta di prendere attentamente visione degli artt.23, comma 16, 30, comma 4, 95, comma 10, 97, comma 5, lett.d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'operatore economico deve indicare il valore in euro delle spese sostenute per la predisposizione della propria offerta ed oggetto di rimborso nel caso in cui il Promotore eserciti il diritto di prelazione e il concorrente sia l'aggiudicatario, nei limiti di cui all'art. 183, comma 8, Codice Appalti;
- la dichiarazione di offerta, dovrà contenere, tra l'altro l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine di

presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile di altri 180 giorni, su richiesta della Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva;

- il foglio dell'offerta è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata.
- non saranno ammesse offerte pari a zero, in rialzo, indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.

► Tutti i documenti di cui ai precedenti numeri costituenti l'Offerta Economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (con allegata in questo caso la relativa procura in originale o copia conforme).

► Nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, i documenti di cui ai precedenti numeri costituenti l'Offerta Economica dovranno essere firmati: (i) dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. o consorzi costituiti; (ii) dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorzianti in caso di R.T.I. o consorzi costituendi.

Si precisa che tutti i documenti costituenti l'Offerta Economica non possono presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal firmatario dell'Offerta Economica medesima.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1. La concessione sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del richiamato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il punteggio massimo attribuito dalla Commissione giudicatrice è pari a punti 100 e sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri di valutazione e fattori ponderali:

Offerta Tecnica: **max 75/100** punti,

Offerta economica Parametro di spesa Qf – Quota Fissa: **max 11/100** punti

Offerta economica Parametro di spesa Qv – Quota Variabile: **max 13/100** punti

Offerta Temporale: **max 1/100** punti

18.1.1. Valutazione qualitativa

Con riferimento alla “Valutazione qualitativa”, le offerte saranno valutate in relazione ai sotto indicati criteri di valutazione e sulla base dei relativi criteri motivazionali successivamente dettagliati:

Criterio di valutazione	Sub-peso	Peso
A) Valore delle soluzioni proposte nel progetto - Qualità tecniche e funzionali delle centrali di Teleriscaldamento ed impianti accessori		12
A.1) Quota di energia primaria rinnovabile [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]	6	
A.2) Quadro emissivo - gas ad effetto serra [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]	4	
A.3) Accessibilità dati emissioni centrali Teleriscaldamento	2	
B) Valore delle soluzioni proposte nel progetto - Qualità estetiche ed ambientali delle centrali di Teleriscaldamento ed impianti accessori		9
B.1) Impatto visivo [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]	3	
B.2) Impatto acustico - Centrale PR01 Museo [Rif. Scheda progetto PR01]	3	
B.2) Impatto acustico - Centrale PR02 via Crispi [Rif. Scheda progetto PR02]	3	
C) Valore delle soluzioni proposte nel progetto Minimizzazione disagi da attività di cantiere e quantificazione dei ripristini stradali [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]		2
D) Valore delle soluzioni proposte nel progetto - Parco Energia		11
D.1) Parco Energia. Installazioni presenti, aree tematiche affrontate ed offerta formativa proposta [Rif. Scheda progetto F005]	7	
D.2) Parco Energia. Livelli di sorveglianza - Orario di apertura. [Rif. Scheda progetto F005]	4	
E) Valore delle soluzioni proposte nel progetto - Qualità tecniche e funzionali degli efficientamenti proposti.		16
E.1) Museo dei Campionissimi - Polo Fieristico: EER gruppo frigorifero condensato ad aria [Rif. Scheda progetto PU01]	2	
E.2) Palazzo Dellepiane: Realizzazione bussola [Rif. Scheda progetto PU03]	1	
E.3) Palazzo Dellepiane: Sostituzione pompa di calore [Rif. Scheda progetto PU03]	1	
E.4) Scuola Zucca: trasmittanza termica coibentazione sottotetto [Rif. Scheda progetto PU04]	1	
E.5) Scuola Boccardo: trasmittanza termica coibentazione sottotetto [Rif. Scheda progetto PU05]	1	
E.6) Asilo nido Girasole, via Robotti: Riqualficazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU06]	2	
E.7) Scuola materna Buozzi, via Buozzi: Riqualficazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU07]	2	
E.8) Scuola materna Solferino, via Solferino: Riqualficazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU08]	2	
E.9) Asilo Pieve, piazza Pieve: Riqualficazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU09]	2	
E.10) Centro anziani ex ECA: Riqualficazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU10]	2	
F) Valore delle soluzioni proposte nel progetto -Efficientamento illuminotecnico scuole cittadine [Rif. Scheda progetto IE01]		4

G) Caratteristiche del servizio e della gestione		11
G.1) Sistema di controllo e monitoraggio degli impianti [Rif. Capitolato Tecnico cap.5.4 e 5.4.1]	7	
G.2) Maggiore flessibilità nella variazione dei volumi dei luoghi di fornitura [Rif. Capitolato Tecnico cap. 6.4.1.i]	4	
H) Servizi manutentivi straordinari degli impianti		10
H.1) Interventi di manutenzione straordinaria. [Rif. Capitolato Tecnico cap.5.3]	6	
H.2) Interventi di risparmio energetico finanziati [Rif. Capitolato Tecnico par. 4.7.4]	4	

CRITERI MOTIVAZIONALI

(criterio A) Valore delle soluzioni proposte nel progetto - Qualità tecniche e funzionali delle centrali di Teleriscaldamento ed impianti accessori

- ***(sub-criterio A.1) Quota di energia primaria rinnovabile [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]***

Elemento oggetto di valutazione sarà la percentuale di energia primaria rinnovabile rispetto al totale di energia primaria impiegata media stagionale valutata in condizioni climatiche e di funzionamento standard dell'insieme delle due centrali.

La Commissione giudicatrice privilegerà le offerte che proporranno l'impiego di energia primaria utile al funzionamento degli impianti proveniente da fonte rinnovabile, in conformità con il PAES adottato dalla Città di Novi Ligure ed al fine di ridurre le emissioni locali di CO₂. [Rif. Scheda A.1 file Analisi energetica PU project.xls]

- ***(sub-criterio A.2) Quadro emissivo - gas ad effetto serra [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]***

Elemento oggetto di valutazione sarà il rapporto dell'insieme emissivo al camino (tCO₂) per megawattora [MWh] di energia totale prodotta. La Commissione valuterà quanto offerto dai concorrenti in relazione al quadro emissivo al camino riferito alla CO₂ e di energia prodotta considerando le 2 centrali di teleriscaldamento operative in condizioni climatiche e di funzionamento standard.

La Commissione giudicatrice privilegerà le offerte che proporranno l'impiego di generatori quali le pompe di calore elettriche, che favoriranno l'impiego della cogenerazione, che favoriranno l'impiego di generatori a basso fattore emissivo al fine di ridurre le emissioni locali di CO₂ e, più in generale, che favoriranno l'impiego di

tecnologie efficienti per la produzione di energia [Rif. Scheda A.2 file Analisi energetica PU project.xls]

○ ***(sub-criterio A.3) Accessibilità dati emissioni centrali Teleriscaldamento***

Elemento oggetto di valutazione sarà l'accessibilità della committenza in remoto al quadro emissivo al focolare ed al camino, qualità e semplicità dell'interfaccia software proposta e delle informazioni rese disponibili.

La Commissione giudicatrice privilegerà la offerta che proporrà un "sistema" per il controllo del funzionamento delle centrali messo a disposizione dal Concessionario all'Ente in grado di fornire informazioni utili alle attività istituzionali sia sotto il profilo del quadro emissivo al camino che dal punto di vista dell'energia prodotta e veicolata dalle due centrali di teleriscaldamento.

(criterio B) Valore delle soluzioni proposte nel progetto - Qualità estetiche ed ambientali delle centrali di Teleriscaldamento ed impianti accessori

○ ***(sub-criterio B.1) Impatto visivo [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]***

Elementi oggetto di valutazione saranno i metodi e le soluzioni proposte al fine della minimizzazione visiva conseguente all'inserimento nel tessuto urbano delle centrali di teleriscaldamento.

La Commissione giudicatrice privilegerà le soluzioni ingegneristiche ed architettoniche capaci di inserire nel tessuto urbano preesistente i manufatti ed i corpi di fabbrica afferenti alle due centrali di teleriscaldamento in modo da minimizzarne l'impatto visivo e favorendo al contempo soluzioni quali: strutture ipogee, barriere verdi, piantumazioni, facciate verdi, coperture verdi.

○ ***(sub-criterio B.2) Impatto acustico - Centrale PR01 Museo [Rif. Scheda progetto PR01]***

Elemento oggetto di valutazione sarà la differenza tra il livello sonoro della centrale di teleriscaldamento PR01 operativa in condizioni di funzionamento standard ed il limite acustico proprio della zona di appartenenza così come definito dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente.

La Commissione giudicatrice privilegerà le proposte che prevedano l'installazione di

sistemi che maggiormente minimizzeranno l'impatto sonoro delle attività legate al funzionamento della centrale di teleriscaldamento e che propongano attrezzature connesse per il miglioramento dello standard acustico definito dal piano di zonizzazione acustica vigente. [Rif. Scheda B.2 file Analisi energetica PU project.xls]

○ ***(sub-criterio B.3) Impatto acustico - Centrale PR02 via Crispi [Rif. Scheda progetto PR02]***

Elemento oggetto di valutazione sarà la differenza tra il livello sonoro della centrale di teleriscaldamento PR02 operativa in condizioni di funzionamento standard ed il limite acustico proprio della zona di appartenenza così come definito dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente.

La Commissione giudicatrice privilegerà le proposte che prevedano l'installazione di sistemi che maggiormente minimizzino l'impatto sonoro delle attività legate al funzionamento della centrale di teleriscaldamento e che propongano attrezzature connesse per il miglioramento dello standard acustico definito dal piano di zonizzazione acustica vigente. [Rif. Scheda 1.B.3 file Analisi energetica PU project.xls]

(criterio C) Valore delle soluzioni proposte nel progetto - Minimizzazione disagi da attività di cantiere e quantificazione dei ripristini stradali [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]

Elementi oggetto di valutazione saranno i sistemi ed accorgimenti per la minimizzazione dei disagi derivanti dai lavori legati alla realizzazione delle centrali di teleriscaldamento e delle reti a loro servizio sulla viabilità cittadina veicolare e pedonale. Valutazione della quantità dei ripristini stradali da eseguire in seguito alle attività di cantiere previste legate alla costruzione delle centrali di teleriscaldamento e delle relative reti ed impianti afferenti alle maggiori estensioni di superfici stradali ripristinate in seguito ai disfacimenti del manto stradale legati alle attività di cantiere (a tal fine occorrerà indicare le estensioni interessate da disfacimenti del manto e le estensioni effettivamente ripristinate).

La Commissione giudicatrice privilegerà le proposte che porranno la necessaria alle attività di cantiere al fine di minimizzare i disagi derivanti dai lavori verso la cittadinanza nonché la quantità dei ripristini stradali eseguiti al fine di minimizzare i disagi inevitabili derivanti da scavi a "sezione ristretta" ed i conseguenti ripristini privilegiando quindi soluzioni che implicino la riasfaltatura intera delle carreggiate interessate dai suddetti lavori di scavo.

(criterio D) Valore delle soluzioni proposte nel progetto - Parco Energia

- ***(sub-criterio D.1) Parco Energia. Installazioni presenti, aree tematiche affrontate ed offerta formativa proposta [Rif. Scheda progetto F005]***

Verranno valutate l'insieme delle installazioni previste nel Parco Energia, le fonti rinnovabili affrontate e le installazioni previste a progetto. Valutazione del programma formativo proposto sia in termini di contenuti che di qualità e quantità.

La Commissione giudicatrice privilegerà il maggior numero possibile di fonti energetiche rinnovabili proposte, un adeguato livello di approfondimento anche ricorrendo ad installazioni tecnologiche esemplificative avendo come scopo primario quello didattico ed informativo, raggiungere il maggior numero possibile di utenti e di scuole e scolaresche con programmi didattici e formativi per gli utenti del Parco.

- ***(sub-criterio D.2) Parco Energia. Livelli di sorveglianza - Orario di apertura. [Rif. Scheda progetto F005]***

Elementi oggetto di valutazione saranno il livello di sorveglianza della struttura e delle aree di pertinenza e l'estensione dell'orario di apertura al pubblico della struttura e delle installazioni. La Commissione giudicatrice privilegerà le proposte che favoriranno un adeguato livello di sorveglianza della struttura Parco, adeguate protezioni antiintrusione previste a progetto unitamente ad una quanto più estesa possibile apertura al pubblico della struttura sia durante i giorni feriali che festivi.

(criterio E) Valore delle soluzioni proposte nel progetto - Qualità tecniche e funzionali degli efficientamenti proposti.

- ***(sub-criterio E.1) Museo dei Campionissimi - Polo Fieristico: EER gruppo frigorifero condensato ad aria [Rif. Scheda progetto PU01]***

Elementi oggetto di valutazione saranno l'indice di efficienza energetica EER del gruppo frigorifero in progetto o del COP nel caso si optasse per un sistema in pompa di calore.

La Commissione giudicatrice privilegerà, al fine di implementare impianti ad alta efficienza e bassa emissione locale di CO₂, soluzioni quali i sistemi in pompa di calore elettrica visti anche gli obbiettivi fissati dal PAES adottato dalla Città di Novi Ligure [Rif. Scheda 1.E.1 file Analisi energetica PU project.xls], pur essendo ammissibile la

soluzione di un gruppo frigorifero alimentato a gas.

- ***(sub-criterio E.2) Palazzo Dellepiane: Realizzazione bussola [Rif. Scheda progetto PU03]***

Elemento oggetto di valutazione sarà la trasmittanza termica (U_w) dei serramenti proposti in progetto.

La Commissione giudicatrice privilegerà, al fine di incentivare l'installazione di serramenti capaci di ridurre le dispersioni termiche, le proposte che prevedano un sistema serramento maggiormente qualitativo in termini di trasmittanza termica del sistema vetro-telaio [Rif. Scheda E.2 file Analisi energetica PU project.xls]

- ***(sub-criterio E.3) Palazzo Dellepiane: Sostituzione pompa di calore [Rif. Scheda progetto PU03]***

Elemento oggetto di valutazione sarà il coefficiente di performance (COP) della pompa di calore proposta in progetto (cella B29).

La Commissione giudicatrice privilegerà i sistemi in pompa di calore che abbiano un maggiore coefficiente di performance COP [Rif. Scheda E.3 file Analisi energetica PU project.xls]

- ***(sub-criterio E.4) Scuola Zucca: trasmittanza termica coibentazione sottotetto [Rif. Scheda progetto PU04]***

Elemento oggetto di valutazione sarà la trasmittanza termica (U) del pacchetto di isolamento termico proposto in progetto.

Al fine di ridurre le dispersioni termiche dell'elemento edilizio oggetto di intervento la Commissione giudicatrice valuterà la trasmittanza termica del pacchetto di isolamento proposto utile ad una riduzione di energia primaria necessaria al mantenimento di parametri di comfort interno durante la stagione di riscaldamento e quindi di una conseguente riduzione di CO₂, obiettivo primario del PAES della Città di Novi Ligure [Rif. Scheda E.4 file Analisi energetica PU project.xls]

- ***(sub-criterio E.5) Scuola Boccardo: trasmittanza termica coibentazione sottotetto [Rif. Scheda progetto PU05]***

Elemento oggetto di valutazione sarà la trasmittanza termica (U) del pacchetto di isolamento termico proposto in progetto.

Al fine di ridurre le dispersioni termiche dell'elemento edilizio oggetto di intervento, la Commissione giudicatrice privilegerà la trasmittanza termica del pacchetto di isolamento proposto utile ad una riduzione di energia primaria necessaria al mantenimento di parametri di comfort interno durante la stagione di riscaldamento e quindi di una conseguente riduzione di CO₂, obiettivo primario del PAES della Città di Novi Ligure [Rif. Scheda E.5 file Analisi energetica PU project.xls]

- ***(sub-criterio E.6) Asilo nido Girasole, via Robotti: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU06]***

Elementi oggetto di valutazione saranno il rendimento termico R_t del generatore di calore a condensazione previsto a progetto o del COP nel caso si optasse per un sistema in pompa di calore.

Al fine di implementare impianti ad alta efficienza e bassa emissione locale di CO₂, pur essendo possibile prevedere la soluzione progettuale di un generatore a condensazione alimentato a gas, la Commissione giudicatrice privilegerà soluzioni i sistemi in pompa di calore visti anche gli obbiettivi fissati dal PAES adottato dalla Città di Novi Ligure [Rif. Scheda E.6 file Analisi energetica PU project.xls]

- ***(sub-criterio E.7) Scuola materna Buoizzi, via Buoizzi: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU07]***

Elementi oggetto di valutazione saranno il rendimento termico R_t del generatore di calore a condensazione previsto a progetto o del COP nel caso si optasse per un sistema in pompa di calore.

Al fine di implementare impianti ad alta efficienza e bassa emissione locale di CO₂, pur essendo possibile prevedere la soluzione progettuale di un generatore a condensazione alimentato a gas, la Commissione giudicatrice privilegerà i sistemi in pompa di calore visti anche gli obbiettivi fissati dal PAES adottato dalla Città di Novi Ligure [Rif. Scheda E.7 file Analisi energetica PU project.xls]

- ***(sub-criterio E.8) Scuola materna Solferino, via Solferino: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU08]***

Elementi oggetto di valutazione saranno il rendimento termico R_t del generatore di calore a condensazione previsto a progetto o del COP nel caso si optasse per un sistema in pompa di calore.

Al fine di implementare impianti ad alta efficienza e bassa emissione locale di CO₂, pur essendo possibile prevedere la soluzione progettuale di un generatore a condensazione alimentato a gas, la Commissione giudicatrice privilegerà i sistemi in pompa di calore visti anche gli obiettivi fissati dal PAES adottato dalla Città di Novi Ligure [Rif. Scheda E.8 file Analisi energetica PU project.xls]

- ***(sub-criterio E.9) Asilo Pieve, piazza Pieve: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU09]***

Elementi oggetto di valutazione saranno il rendimento termico R_t del generatore di calore a condensazione previsto a progetto o del COP nel caso si optasse per un sistema in pompa di calore.

Al fine di implementare impianti ad alta efficienza e bassa emissione locale di CO₂, pur essendo possibile prevedere la soluzione progettuale di un generatore a condensazione alimentato a gas, la Commissione giudicatrice privilegerà i sistemi in pompa di calore visti anche gli obiettivi fissati dal PAES adottato dalla Città di Novi Ligure [Rif. Scheda E.9 file Analisi energetica PU project.xls]

- ***(sub-criterio E.10) Centro anziani ex ECA: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU10]***

Elementi oggetto di valutazione saranno il rendimento termico R_t del generatore di calore a condensazione previsto a progetto o del COP nel caso si optasse per un sistema in pompa di calore.

Al fine di implementare impianti ad alta efficienza e bassa emissione locale di CO₂, pur essendo possibile prevedere la soluzione progettuale di un generatore a condensazione alimentato a gas, la Commissione giudicatrice privilegerà i sistemi in pompa di calore visti anche gli obiettivi fissati dal PAES adottato dalla Città di Novi Ligure [Rif. Scheda E.10 file Analisi energetica PU project.xls]

(criterio F) Valore delle soluzioni proposte nel progetto -Efficientamento illuminotecnico scuole cittadine [Rif. Scheda progetto IE01]

Elemento oggetto di valutazione sarà la minore potenza installata in conseguenza alla sostituzione dei corpi illuminanti a tubi fluorescenti esistenti negli edifici scolastici comunali con

nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED calcolati sulla base delle ottimizzazioni proposte ed al numero dei punti luce sostituiti.

Al fine di rispondere adeguatamente a specifici obiettivi dettati dal PAES adottato dalla Città di Novi Ligure in termini di riduzione dei consumi energetici degli edifici in proprietà, la Commissione giudicatrice valuterà l'intervento previsto dalla scheda progetto IE01 in termini di minor potenza elettrica impegnata. [Rif. Scheda F file Analisi energetica PU project.xls]

(criterio G) Caratteristiche del servizio e della gestione

- ***(sub-criterio G.1) Sistema di controllo e monitoraggio degli impianti [Rif. Capitolato Tecnico cap.5.4 e 5.4.1]***

Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e più precisamente al cap.5.4 e 5.4.1, elemento oggetto di valutazione sarà il sistema di monitoraggio del comfort termoigrometrico interno agli ambienti climatizzati, il numero di sonde di rilevamento installate e contestualmente si valuterà l'interfaccia utente proposta relativamente sia alla facilità di utilizzo che alla facilità nel reperimento delle informazioni necessarie.

La Commissione giudicatrice privilegerà la proposta che presenti un miglior monitoraggio puntuale dei livelli di comfort raggiunti negli ambienti climatizzati in quanto unico vero parametro di soddisfacimento dell'utenza, con particolare riferimento ai parametri quali la temperatura e l'umidità relativa degli ambienti climatizzati [rif. Capitolato Tecnico cap.5.4 e 5.4.1]

- ***(sub-criterio G.2) Maggiore flessibilità nella variazione dei volumi dei luoghi di fornitura [Rif. Capitolato Tecnico cap. 6.4.1.i]***

Elementi oggetto di valutazione saranno la modifica (in aumento) al limite del 10% di possibilità di variazione dei volumi dei luoghi di fornitura non comportanti aggravio di spesa per il Concedente ed eventuale riformulazione dei criteri di remunerazione e di quantificazione del corrispettivo per i volumi eccedenti la quota del 10% prevista.

La Commissione giudicatrice privilegerà la proposta che maggiormente ridurrà l'impegno economico del concedente nel caso di variazioni in diminuzione dei volumi dei luoghi di fornitura inizialmente previsti a contratto eccedenti la quota del 10% (rif. Capitolato Tecnico cap. 6.4.1.i)

(criterio H) Servizi manutentivi straordinari degli impianti

- ***(sub-criterio H.1) Interventi di manutenzione straordinaria. [Rif. Capitolato Tecnico cap.5.3]***

Elemento oggetto di valutazione sarà il meccanismo di gestione e rendicontazione della quota manutentiva annua a disposizione dell'Amministrazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria in grado di migliorare, in termini di quantità e/o flessibilità di spesa la quota manutentiva annua a disposizione per i necessari interventi in manutenzione straordinaria necessari.

La Commissione giudicatrice privilegerà la proposta che consentirà all'Ente concedente con il minimo dispendio economico l'esecuzione di quegli interventi manutentivi straordinari che si dovessero rendere necessari al fine del buon e regolare funzionamento degli impianti a contratto eccedenti le quote previste nel cap.5.3 del Capitolato Tecnico.

- ***(sub-criterio H.2) Interventi di risparmio energetico finanziati [Rif. Capitolato Tecnico par. 4.7.4]***

Elemento oggetto di valutazione sarà la maggior percentuale riconosciuta al Concedente rispetto al 50% previsto dal Capitolato Tecnico nonché interventi di risparmio energetico finanziati già oggetto di riqualifica – Maggior percentuale riconosciuta al Concedente rispetto al 50% + 50% previsto dal Capitolato Tecnico par. 4.7.4.

La Commissione giudicatrice privilegerà, inoltre, sistemi semplificati di calcolo del beneficio rispetto al sistema di calcolo a base di gara.

Con riferimento alla “**Valutazione qualitativa**”, viste le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 2 recanti “**Offerta economicamente più vantaggiosa**”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, si precisa e prescrive quanto segue.

Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel Bando di gara tra i pesi attribuiti ai criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli attribuito al criterio di natura quantitativa (in relazione al quale in base alla formula applicata, per ogni elemento di valutazione alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno) si specifica che:

- a) qualora nessun concorrente ottenga, in relazione ai singoli criteri dell'Offerta Tecnica, un punteggio pari al relativo peso, si procederà ad effettuare la **cd. riparametrazione dei punteggi** assegnando il **peso massimo previsto per ogni singolo criterio** all'offerta che ha

ottenuto, con riferimento al medesimo criterio il massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che il miglior punteggio per singolo criterio sia riportato al valore del peso attribuito al singolo criterio;

b) qualora nessun concorrente ottenga, in relazione all'Offerta Tecnica, un punteggio pari al peso complessivo dell'Offerta Tecnica medesima, si procederà ad effettuare la **cd. riparametrazione dei punteggi** assegnando il **peso totale previsto per l'Offerta Tecnica** all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera Offerta Tecnica.

18.1.2. Valutazione quantitativa

Con riferimento alla “*Valutazione quantitativa*”, le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti elementi:

CRITERI DI VALUTAZIONE	TOTALE
Ribasso percentuale – Quota Fissa	11
Ribasso percentuale – Quota variabile	13
Riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori	1

18.2 Attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria

L'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sarà determinata, in conformità alle Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”, approvate con Deliberazione del Consiglio di A.N.A.C. n. 1005 del 21/09/2016, in base al metodo aggregativo-compensatore attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti per la valutazione V(a) verranno così determinati:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, come sopra individuati, mediante la somma dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate;
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, come sopra individuati, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell'elemento offerto più conveniente per la Amministrazione aggiudicatrice, e coefficiente pari a zero, attribuito a quello posto a base di gara;
- i coefficienti determinati secondo quanto sopra specificato saranno arrotondati alla terza cifra decimale dopo la virgola per approssimazione.

Elementi qualitativi: per la valutazione degli elementi qualitativi trova applicazione il metodo del "confronto a coppie" sulla base delle seguenti linee guida:

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un preferenza che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F		N
A							
B							
C							
D							
E							
....							
N - 1							

Preferenza massima = 6

Preferenza grande = 5

Preferenza media = 4

Preferenza piccola = 3

Preferenza minima = 2

Parità = 1

Si specifica che nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti per la valutazione V(a) verranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da parte dei singoli commissari e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate.

Laddove:

- il coefficiente 0 corrisponde ad assente - completamente negativo;
- il coefficiente 0,1 corrisponde a quasi del tutto assente - quasi completamente negativo;
- il coefficiente 0,2 corrisponde a negativo;
- il coefficiente 0,3 corrisponde a gravemente insufficiente;
- il coefficiente 0,4 corrisponde a insufficiente;
- il coefficiente 0,5 corrisponde a appena insufficiente;
- il coefficiente 0,6 corrisponde a sufficiente;
- il coefficiente 0,7 corrisponde a discreto;
- il coefficiente 0,8 corrisponde a buono;
- il coefficiente 0,9 corrisponde a ottimo;
- il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente.

Elementi quantitativi (elemento economico e temporale): ai fini della determinazione dell'offerta economica, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, impiegherà le seguenti formule:

I coefficienti per la valutazione degli elementi di natura quantitativa, come sopra individuati, saranno determinati attraverso la seguente formula:

$$C_i = A_i / A_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore (riduzione) dell'offerta (es. di *prezzo o tempo espresso*) del concorrente i-esimo

A_{max} = valore (riduzione) massimo dei valori delle offerte dei concorrenti

Punteggio Totale

Il punteggio totale, infine, per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle voci (*Offerta Tecnica*) e (*Offerta Economica*), con i quali sarà stilata la relativa graduatoria, utilizzando il metodo aggregativo compensatore.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **giovedì 1° marzo 2018, alle ore 10:00** nella sede della società **S.C.R. - Piemonte S.p.a., Torino, Corso Marconi n. 10, piano terzo**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti con congruo anticipo mediante pubblicazione sul sito informatico di S.C.R. - Piemonte S.p.a.

Il Seggio di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e verificarne la conformità con quanto richiesto nel presente disciplinare; Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile della Procedura di gara nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Amministrazione aggiudicatrice pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Una volta effettuato il controllo dell'offerta tecnica, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.1.1.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile della Procedura di gara, che avvierà, con l'ausilio della Commissione giudicatrice, la disamina del Piano Economico Finanziario del concorrente collocato primo in graduatoria, al fine di verificarne la sostenibilità complessiva.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile della Procedura di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Diversamente, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi di Legge oltre che del presente Disciplinare.

In ogni caso, **è fatto salvo il diritto di prelazione, riconosciuto al soggetto promotore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 15, del Codice** e meglio esplicitato al paragrafo 4 del presente disciplinare.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile della Procedura di gara, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Amministrazione aggiudicatrice procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile della Procedura di gara richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di quindici giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile della Procedura di gara, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine congruo.

Il Responsabile della Procedura di gara esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

Prima dell'aggiudicazione, S.C.R. Piemonte S.p.a., ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

S.C.R. Piemonte S.p.a. con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la Amministrazione aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. S.C.R. Piemonte S.p.a., quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, essa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convezione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Amministrazione aggiudicatrice consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 n. 159).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, il Comune di Novi Ligure procede alla stipula della Convenzione anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

La Convenzione, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo, a cura del Comune di Novi Ligure, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione della Convenzione l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate ad S.C.R. Piemonte S.p.a. entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 7.000,00. S.C.R. Piemonte S.p.a. comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CAUZIONI E ASSICURAZIONI

24.1 Cauzione definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016, relativa all'esecuzione dell'intervento

Ai fini della stipulazione della Convenzione, il concessionario dovrà prestare, a favore del Comune di Novi Ligure una cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice, per gli importi e secondo le modalità ivi indicata.

Detta cauzione dovrà avere durata almeno fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione e dovrà contenere le condizioni indicate all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 ed essere conforme allo schema tipo di cui al comma 9 del suddetto articolo.

La predetta cauzione potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Inoltre le garanzie di cui al presente articolo possono essere bancarie se prestate da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, assicurative se prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Le garanzie possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in forza dell'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 169/2012.

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art.103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese”.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio l'aggiudicatario dovrà aver inserito la relativa certificazione, ovvero idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso della certificazione medesima nella “Busta A - Documentazione amministrativa”, ovvero la dovrà produrre insieme ai documenti per la stipula del contratto (in originale ovvero copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità).

Si precisa che, in caso di certificazioni/attestazioni etc. rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

24.2 Cauzione di cui all'art.183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativa alla fase di gestione.

L'aggiudicatario è obbligato a produrre al Comune di Novi Ligure, almeno dieci giorni prima dell'avvio della gestione, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla fase di gestione, una cauzione da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, di durata quinquennale. Tale cauzione dovrà essere prodotta ogni cinque anni, per tutta la durata della concessione.

La garanzia dovrà:

- essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Concedente.

La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

24.3. – Assicurazioni

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di stipulare le coperture assicurative descritte nel presente capitolo. A tale fine si precisa, preliminarmente, che:

- a. l'aggiudicatario dovrà garantire la massima collaborazione e, in particolare, l'immediata fornitura di tutti i dati che l'Ente Concedente ritenesse necessari ai fini della stipula di coperture assicurative di proprio interesse;
- b. l'Ente Concedente potranno acquisire direttamente le coperture assicurative previste nel presente paragrafo in ogni caso di mancata o non conforme stipula di una o più delle medesime da parte dell'aggiudicatario; in tal caso, il relativo costo verrà addebitato all'aggiudicatario stesso in occasione del primo pagamento;
- c. i rischi non coperti dalle assicurazioni descritte nel presente paragrafo, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'aggiudicatario;
- d. l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare le coperture assicurative, indicate nei paragrafi che seguono, di cui la l'Ente Concedente si siano avvalsi durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dalla compagnia di assicurazioni a seguito di denuncia di sinistro.

L'Ente Concedente hanno facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative e/o al pagamento dei ratei di premio scaduti, addebitandone l'onere all'aggiudicatario in occasione del primo pagamento immediatamente successivo a detto reintegro.

24.3.1. – Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione

L'aggiudicatario è obbligato a produrre al Comune di Novi Ligure, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza ai fini della copertura assicurativa per danni di esecuzione,

responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004.

I rischi assicurati e le relative somme saranno i seguenti:

Sezione A:

Partita 1 – Opere, pari all'importo delle opere, comprensivo di tutti i costi di cui all'art. 4 dello Schema Tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004;

Partita 2 – Opere preesistenti, massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

Partita 3 – Demolizione e sgombero, massimale non inferiore a Euro 500.000,00 (Cinquecentomila/00);

Sezione B:

Responsabilità Civile verso Terzi, massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00).

Tale polizza dovrà tenere indenne l'Ente concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con esclusione dei soli danni derivanti da azioni di terzi e da cause di forza maggiore.

La suddetta polizza dovrà prevedere garanzie assicurative e condizioni contrattuali conformi allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/04, integrate come segue:

- a) **Novero degli Assicurati.** A integrazione di quanto previsto all'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" e dall'art. 15 "Assicurato", il novero degli Assicurati comprende, oltre al Concessionario Contraente: l'ente concedente, suoi Amministratori, Prestatori di lavoro e Consulenti, nonché la Direzione lavori, l'Appaltatore, i Subappaltatori, i Fornitori, i Subfornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera.
- b) **Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata.** Lo Schema Tipo 2.3 s'intende integrato secondo il testo che segue (o equivalente): *"Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo "Sezione B - Oggetto dell'Assicurazione". Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, anche in deroga all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 e 3, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B";*
- c) **Danni causati da errori di progettazione o insufficiente progettazione.** Lo Schema Tipo 2.3 s'intende integrato con la presente estensione di garanzia, stante la tipologia della presente concessione, con progettazione esecutiva a carico del Concessionario e dei Progettisti

“indicati”;

- d) **Garanzia di Manutenzione.** Si intende operante la garanzia di cui all’art. 6 “Garanzia di manutenzione” per la durata di mesi ventiquattro;
- e) **Danni a cose dovuti a vibrazioni.** Si intende inoperante l’esclusione di cui all’art. 12, comma “j”; pertanto, sono coperti dalla presente assicurazione i danni a cose dovuti a vibrazioni;
- f) **Danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno.** Si intende inoperante l’esclusione di cui all’art. 12, comma “l”; pertanto, sono coperti dalla presente assicurazione i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- g) **Operazioni di collaudo.** Lo Schema Tipo 2.3 s’intende integrato secondo il testo che segue (o equivalente): "Si prende atto che le operazioni di collaudo garantite con la presente polizza possono avvenire entro il periodo di manutenzione; pertanto eventuali danni saranno parificati ai danni avvenuti durante la costruzione;
- h) **Anticipo indennizzi.** Lo Schema Tipo 2.3 s’intende integrato dalla clausola “Anticipo indennizzi” secondo lo standard di mercato.
- i) **Reintegro automatico.** Lo Schema Tipo 2.3 s’intende integrato dalla clausola “Reintegro automatico” secondo lo standard di mercato.
- j) **Deroga alla proporzionale.** Lo Schema Tipo 2.3 s’intende integrato dalla clausola “Deroga alla proporzionale”, con regolazione del premio a fine lavori, secondo lo standard di mercato.

Il Concessionario dovrà presentare il testo integrale della polizza Schema Tipo 2.3 per la sua verifica da parte dell’ente concedente e non la sola Scheda Tecnica; esso dovrà essere trasmesso all’ente concedente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel codice.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e – a parziale deroga dell’art. 5, punto b), Schema Tipo 2.3 - termina all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e comprende prove meccaniche, collaudo, avviamento e accettazione definitiva.

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore anche per le porzioni di lavori tecnicamente terminate, limitatamente al c.d. rischio “statico” o “silent risk”, fino al termine di cui al presente paragrafo precedente capoverso.

24.3.2. – Responsabilità civile professionale dei Progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria

L’aggiudicatario è obbligato a produrre al Comune di Novi Ligure, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione ai sensi dell’art. 111, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 269 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (art. 111) e per i rischi, derivanti anche (art. 269) da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che abbiano determinato a carico dell’Ente concedente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il novero degli Assicurati dovrà espressamente comprendere e menzionare, oltre ai progettisti, tutti i soggetti componenti l'eventuale raggruppamento temporaneo.

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il massimale della polizza sarà pari a Euro 1.500.000,00.

La suddetta polizza dovrà prevedere garanzie assicurative e condizioni contrattuali conformi allo Schema Tipo 2.2 del D.M. n. 123/2004, testualmente integrate come segue:

- a) S'intende espressamente richiamato e operante il disposto dell'art. 269, comma 1, del DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- b) Considerata la forma della concessione avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, si conferma l'efficacia della copertura ancorchè i lavori progettati siano eseguiti da uno o più dei soggetti elencati al punto c) dell'art. 3 del presente Schema Tipo 2.2.

La polizza deve essere presentata, in alternativa:

- a. dal Progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'aggiudicatario o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- b. dall'aggiudicatario medesimo, se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'art. 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.

24.3.3. – Assicurazione della garanzia di fornitura

Il Concessionario è obbligato a produrre all'Ente concedente una copertura assicurativa per la Garanzia di Fornitura contro tutti i danni materiali e diretti all'impianto gestito, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione, con effetto dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La copertura dovrà riguardare i danni materiali e diretti agli impianti e ai macchinari permanenti in gestione causati da: errori di calcolo, errori di progettazione, difetti di fusione, vizi di materiali, errori di fabbricazione, errori di montaggio. La copertura risulterà espressamente estesa ai danni subiti da impianti, componenti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche gestite.

La copertura, della durata complessiva pari alla concessione, dovrà garantire il valore complessivo di ricostruzione/rimpiazzo a nuovo delle parti oggetto dell'intervento e i relativi interventi per la loro eventuale riparazione, sostituzione o rifacimento.

Qualora la presente copertura fosse attivata mediante polizza separata e autonoma, dovrà prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazioni di:

- a. non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso dell'Ente concedente;

- b. comunicare all'Ente concedente, mediante lettera raccomandata, telefax o P.E.C., l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ente concedente, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza della polizza.
- c. resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente all'Ente concedente, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

24.3.1. – Responsabilità civile

Sono a carico dell'aggiudicatario le coperture assicurative contro i rischi della responsabilità civile, articolate come di seguito specificato.

- Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O. – periodo lavori)

Il Concessionario è obbligato a produrre all'Ente concedente, **almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori**, una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Concessionario, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 2.000.000,00 (Duemilioni/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli Assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre al Concessionario, l'Ente concedente, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti, nonché la Direzione lavori, i Progettisti, l'Appaltatore, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, ancorchè manifestatesi entro diciotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di collaudo provvisorio.

– Responsabilità civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (R.C.T. – periodo gestione)

Il Concessionario è obbligato a produrre all'Amministrazione Concedente, **almeno 10 (dieci) giorni prima dell'avvio della fase di gestione**, una polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile per i danni fisici e materiali cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto periodo, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al Concessionario Contraente, l'Ente Concedente, suoi Amministratori, Prestatori di lavoro e Consulenti, nonché l'Appaltatore, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione della gestione.

La polizza R.C.T. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data di scadenza della concessione.

La relativa polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliorie:

- a) Descrizione puntuale di tutte le attività che svolte nell'ambito del rischio assicurato;
- b) Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- c) Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- d) Danni a terzi da incendio, con sottolimito non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- e) Danni a terzi da inquinamento accidentale, con sottolimito non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

– Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O. – periodo gestione)

Il Concessionario è obbligato a produrre all'Amministrazione Concedente, **almeno 10 (dieci) giorni prima dell'avvio della fase di gestione**, una polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al Concessionario Contraente, l'Ente Concedente, suoi Amministratori, Prestatori di lavoro e Consulenti, nonché l'Appaltatore, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione della gestione.

La polizza R.C.O. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data di scadenza della concessione.

Infine, la copertura de quo dovrà risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

– Norme comuni per le polizze di responsabilità civile

Le polizze di cui al presente articolo dovranno prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazioni di:

- a. non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso dell'Amministrazione Concedente;
- b. comunicare all'Amministrazione Concedente, mediante lettera raccomandata, telefax o P.E.C., l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Concedente, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze.

Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente all'Amministrazione Concedente, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Nel caso in cui l'esecutore dei lavori e della gestione siano soggetti diversi dal Concessionario aggiudicatario, ai fini del presente art. 23.8 saranno ritenute valide le polizze di cui gli esecutori dei lavori stessi siano contraenti, purchè conformi ai requisiti sopra indicati. In tal caso dovrà risultare da apposita appendice dichiarativa l'impegno del Concessionario ad assumersi ogni onere relativo alle predette polizze in caso d'inadempimento del contraente per annullamento delle stesse, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio.

Nel caso di costituzione di soggetto consortile, le polizze di ogni consorziato dovranno risultare espressamente valide anche per l'attività esercitata in forma consortile.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.